

Ha facoltà di parlare l'onorevole Drago.

DRAGO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pasqualino-Vassallo.

PASQUALINO-VASSALLO. Onorevoli colleghi, l'articolo 11 introduce nel congegno del sistema elettorale una importantissima novità, perchè estende le operazioni elettorali anche al giorno seguente. Voi sapete che con l'articolo 87 della legge precedente si supponeva che le operazioni elettorali terminassero entro il giorno di domenica, viceversa col capoverso dell'articolo 11 noi stabiliamo che quando esse non si possano ultimare il giorno di domenica, possono continuare, protrarsi, nel successivo giorno di lunedì.

Ora l'innovazione è importantissima, e può anche essere produttiva di molti inconvenienti, ma mi rendo conto delle ragioni per cui il Governo è stato indotto a proporla. Il grande numero di elettori che dovranno partecipare, in conseguenza delle ultime leggi, alle elezioni dei deputati, potrà rendere necessario che la votazione e le operazioni di scrutinio siano differite al giorno seguente, con le cautele indicate nell'articolo 87 della legge precedente.

Però mi pare che la dizione dell'articolo 11, e precisamente del primo comma, non sia esatta, se si raffronta a quella dell'articolo 87 che nella sua maggiore estensione comprendeva casi che l'articolo 11 pare abbia risolto di non considerare e di non contemplare. Prego l'onorevole presidente del Consiglio di seguirmi nella lettura di alcune frasi dell'articolo 87 da cui è stata presa l'ispirazione dell'articolo 11. L'articolo 87 dice (testo unico 1913): « Nel caso che per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa l'ufficio della sezione non abbia proceduto allo scrutinio, ecc., ecc., si applica il rinvio al giorno seguente ».

L'articolo 11 invece dice: « Quando per il numero dei deputati da eleggere o per il numero dei votanti, le operazioni non abbiano potuto essere compiute ecc. ecc. il presidente adempie a quanto è prescritto dal primo comma dell'articolo 87 ».

Dal che si raccoglie, secondo la proposta ministeriale e della Commissione, che l'obbligo della protrazione al giorno seguente non può essere conseguenza che di questi due soli fatti: o del numero dei deputati da eleggere, o del numero dei votanti, là dove mi pare che più opportunamente la legge precedente faceva dipendere

il rinvio o la protrazione anche dalle altre operazioni elettorali, e specialmente...

MICHELI, *relatore per la maggioranza*. Rimane.

PASQUALINO-VASSALLO. Non mi pare. Mi pare che l'articolo, avendo limitato a queste due sole le cause del rinvio...

MICHELI, *relatore per la maggioranza*. Sono aggiuntive, non sono sostitutive...

PASQUALINO-VASSALLO. L'articolo 11 sembra che provveda a tutti i casi e per tutte le ragioni, e a meno che il presidente del Consiglio non dichiari, e la Commissione non dichiari, che per essi resta inteso che il rinvio avrà luogo anche per le cause contemplate nell'articolo 87, così per le contestazioni insorte o per qualsivoglia altra causa, l'articolo deve essere corretto ed emendato.

Quindi, a titolo di chiarimento, prego l'onorevole presidente del Consiglio di rispondere a questo mio dubbio.

Deve intendersi che l'Ufficio della sezione abbia il diritto di rinviare al giorno seguente la continuazione delle operazioni elettorali nei soli casi considerati nel primo comma dell'articolo 11, o deve intendersi che il rinvio deve essere stabilito ed ordinato anche per le contestazioni insorte durante la votazione? Perchè il presidente di un seggio, o un seggio, che si può trovare di fronte a delle contestazioni che rendano impossibile che le operazioni siano compiute nella sera stessa, potrebbe dire alla domanda dell'elettore che chiedesse il rinvio al giorno dopo: noi non ci troviamo nei casi contemplati dall'articolo 11. Ecco il dubbio che prego il Governo di dissipare con precise dichiarazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

RICCIO. In questo articolo 11 ritorna la questione che era sorta all'articolo 8. Prolungate le operazioni di votazione fino alle ore 10 di sera, manca il tempo alla sera per fare le operazioni di scrutinio.

PASQUALINO-VASSALLO. Può mancare.

RICCIO. Manca, e si comprende il perchè. Con la legge attuale, a scrutinio uninominale, non si fa che scrutinare un solo nome, senza liste, senza voti di preferenza, senza voti aggiunti, e la legge attuale destina quattro ore, dalle 20 alle 24, per queste operazioni, e in molti casi nelle elezioni del 1913 le operazioni non vennero compiute.